



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 29/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 846

Cont. 475/08/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso L. s.r.l. c/ Regione Puglia avverso sent. n.1272/2013 della Corte di Appello di Bari - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso depositato il 9 maggio 2008, la Regione Puglia chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari ingiunzione di pagamento (n.1206/2008) a carico della Società L. della somma di €82.238,98 ed accessori, per canoni dovuti - in corrispettivo di concessione demaniale di un suolo tratturale sito in agro di Foggia per gli anni 1996 e 1997- derivanti dal provvedimento 22 aprile 1998 prot. n.1739, adottato dal Dirigente dell'Ufficio Demaniale di Foggia della Regione Puglia. Avverso tale decreto, la Società L. proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 16 luglio 2008.

Con sentenza n.281/2010 il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannava la L. alle spese di lite.

Avverso l'anzidetta sentenza la società L. proponeva appello con atto notificato il 25.02.2010. Con sentenza n.1272/2013, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bari, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'appellante a pagare alla Regione puglia la somma di €76.500,00 oltre interessi legali dal 23 aprile 1998 al saldo, nonché a rifondere alla stessa Regione due terzi delle spese del doppio grado del giudizio di opposizione.

Con ricorso notificato in data 21.02.2014, la Società L. ha impugnato, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la sentenza n.1272/2013 resa dalla Corte di appello di Bari.

Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, risultata vittoriosa nei giudizi di primo e secondo grado, si ritiene opportuna la resistenza innanzi alla Corte di Cassazione.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 19.03.2014 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Romito nato a Bari il 7.06.1942 e domiciliato in Bari alla via F. Crispi n.6 C.F.: RMTGPP42H07A662Z - (U.P.B. 1.3.1).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 7.065,63 comprensivo di IVA e CAP; il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione n.016967 stipulata tra il professionista officiato avv. Giuseppe Romito e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI.

(Valore della controversia: €. 82.238,98; Settore di spesa: Sanità.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€.3.3.372,00) sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.119,68 comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio proposto innanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 1272/2013 resa dalla Corte di Appello di Bari, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola